

Circolare n°: 11/2020

Oggetto: *Decreto Legge “Liquidità”: gli interventi finanziari a supporto delle imprese*

Sommario: E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 (in vigore dal 9 aprile us), il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n. 23, altresì detto Decreto Liquidità, recante misure urgenti per il sostegno finanziario delle imprese.

Il provvedimento prevede un potenziamento del sistema di garanzie statati a favore delle imprese per l'ottenimento di finanziamenti bancari, oltre a nuove proroghe fiscali e previdenziali e ad alcune interessanti novità in materia civilistica (bilanci, adempimenti per società sottocapitalizzate, finanziamenti soci, titoli di credito e procedure concorsuali).

Contenuto: _____

Dopo il DL Cura Italia, il Governo ha approvato un secondo e, almeno nelle intenzioni, più sostanzioso pacchetto di misure volte a contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19. Nello specifico il decreto si compone di due macro aree di intervento:

- La prima dedicata alle misure per la liquidità delle imprese, attraverso il rafforzamento del sistema delle garanzie centrali dello Stato (Fondo di garanzia per le PMI, e SACE);
- La seconda riservata alle ulteriori proroghe fiscali e contributive e a una serie di altre misure civilistiche, introducendo tuttavia alcuni limiti applicativi.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure varate dal decreto in esame, precisando che in sede di sua conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche ed emendamenti.

N.B: I prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi alla data odierna: alcune novità richiedono infatti l'autorizzazione della Ue, oltre all'aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia e delle procedure delle banche.

Indice: _____

- P.1 ————— SOSTEGNO FINANZIARIO
- P.2 ————— PROROGHE FISCALI e BONUS VARI
- P.3 ————— ALTRE MISURE IN TEMA DI BILANCIO E CRISI D'IMPRESA

SOSTEGNO FINANZIARIO: _____

Le misure finanziarie prevedono il coinvolgimento da un lato del fondo di garanzia per le PMI, il cui meccanismo è stato ampliato rispetto al Decreto "Cura Italia" e dall'altro di SACE SpA, a favore di tutte le imprese senza limiti di fatturato. Va tuttavia segnalato che, al di là degli strumenti e delle garanzie messi a disposizione da Banche, Fondo Centrale e Sace, è fondamentale per le imprese procedere prima di tutto – e mediante la costruzione del piano di tesoreria - ad una stima del fabbisogno finanziario dei prossimi mesi (anche sulla base di scenari "distressed") al fine di poter utilizzare al meglio i predetti strumenti in termini di importo e durata.

Lo Studio, a tal fine, rimane a disposizione per il supporto alla costruzione del suddetto piano e l'individuazione del mix corretto di finanziamenti.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE

Il decreto dispone preliminarmente l'estensione per tutto il 2020 (il Cura Italia aveva previsto un termine di 9 mesi) dell'intervento del fondo a tutte le imprese fino a 499 dipendenti (con inclusione delle Mid-Cap). L'importo massimo garantito per singola impresa è aumentato a 5 milioni di euro e la garanzia sarà gratuita.

Potranno accedere al Fondo anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020 e sia diversa dalle sofferenze, e le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 L.F., dopo il 31 dicembre 2019.

Sono fondamentalmente previste tre linee di intervento:

1) "Microcredito": sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 (da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), purché tali finanziamenti:

- prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi;
- siano di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, e, comunque, non superiore a 25.000 euro. Per tali finanziamenti la garanzia è concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo. Inoltre il decreto in commento prevede, unicamente per tali finanziamenti, un tasso massimo applicabile da parte delle banche¹.

2) Credito "small": La garanzia concessa potrà arrivare fino al 100% (90% Fondo + 10% Confidi), ma con valutazione del Fondo (scoring economico – finanziario, senza il modulo dell'andamentale centrale rischi), anche per le **PMI con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 (e che autodichiarino di aver subito un danno dall'emergenza Covid)** per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi medesimi (quindi al massimo per euro 800.000).

3) Credito "large": per le società PMI con fatturato superiore ai 3.200.000 euro e con dipendenti non superiori a 499 ("mid cap") l'intervento del Fondo di Garanzia può arrivare a garantire il 90% del prestito, con durata fino a 72 mesi, nell'importo massimo tra (alternativamente e comunque entro il plafond pro – capite di euro 5 milioni):

¹ Il tasso non può superare il tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 5 mesi, maggiorato della differenza tra CDS banche e CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.

- il doppio della spesa salariale annua per il 2019 (o ultimo anno disponibile);
- 25% del fatturato 2019;
- fabbisogno per costi previsionali del capitale di esercizio e investimenti dei successivi 18 mesi (da autocertificazione del beneficiario).

Sulle operazioni residuali di prestito rimane la garanzia del Fondo all'80%, ed è previsto altresì un meccanismo di "recapture" retroattivo della garanzia pubblica su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Si ricorda infine che è ammissibile alla garanzia diretta del fondo (nella misura dell'80% e in riassicurazione con Confidi fino al 90%) il finanziamento diretto ad operazioni di rinegoziazione di linee esistenti, purché la nuova finanza superi di almeno il 10% dell'accordato relativo all'indebitamento oggetto di rinegoziazione. Tale opportunità di rinegoziazione, pertanto, potrebbe rivelarsi davvero interessante per dotare gli affidamenti di (maggiori) garanzie "qualificate" abbassando nel contempo i tassi di interesse del debito bancario.

GARANZIE SACE

L'intervento di SACE è finalizzato alla concessione di garanzie fino 200 miliardi di euro, principalmente alle medie e grandi imprese (ai soggetti, cioè, che non hanno le caratteristiche per accedere al Fondo di Garanzia di cui sopra), ma altresì con un plafond di 30 miliardi destinato alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI. Tali soggetti, una volta esaurita la disponibilità del Fondo di garanzia, potranno accedere alla garanzia Sace, entro la dotazione di cui sopra.

La garanzia potrà essere rilasciata **fino al 31 dicembre 2020** per finanziamenti di durata non superiore **a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'importo del prestito assistito da garanzia non potrà superare il maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019.

Sono previste tre linee di garanzie:

Riproduzione vietata

- 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato;
- 80% con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Il finanziamento dovrà avere come finalità il sostenimento di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, sulla base di idonea documentazione attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Vi sono inoltre dei covenant da rispettare; l'impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l'impegno:

- per sé e per le società del Gruppo (se ne fa parte) a non approvare la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento;
- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Si ricorda tuttavia che, a differenza del Fondo di Garanzia, la garanzia Sace è onerosa; il decreto infatti prevede un costo differenziato per PMI e grandi imprese, non propriamente "economico":

- per le PMI (e rispetto all'importo garantito): 25 punti base il 1^o anno, 50 punti base il 2^o e 3^o anno, 100 punti base per ciascun anno rimanente;
- grande impresa (e rispetto all'importo garantito): 50 punti base il 1^o anno, 100 punti base il 2^o e 3^o anno, 200 punti base per ciascun anno rimanente.

Per rendere effettiva l'operatività della misura è necessaria l'emanazione da parte del MEF, di concerto col MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE.

EXPORT

Viene ampliato anche il sostegno pubblico all'esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export. L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla

crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale, che la società non avrebbe la capacità finanziaria di coprire.

SINTESI

FONDO CENTRALE DI GARANZIA	SACE
<p>Beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> PMI (inclusi esercenti arti e professioni) e imprese fino a 499 dipendenti, imprese in concordato con continuità, accordo di ristrutturazione ex art 182 bis L.F., piano attestato ex art 67 L.F., dopo il 31 dicembre 2019. imprese con inadempienze probabili o con esposizioni "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020 	<p>Beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Imprese di qualsiasi dimensione (incluse PMI ed esercenti arti e professioni, che hanno già esaurito la loro capacità di utilizzo del fondo, con plafond loro destinato di 30 miliardi) Al 31.12.2019 l'impresa non rientra nella definizione di imprese in difficoltà Reg. UE 651/2014, e l'esposizione non risulta deteriorata
<p>Intervento (garanzia):</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% per finanziamenti fino a 25mila euro (entro il limite del 25% del fatturato) 90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. E comunque entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800mila euro. 90% per importo massimo garantito di 5 milioni di euro (per le società con fatturato superiore a 3,2 mln e fino a 499 dipendenti) <p>Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.</p>	<p>Intervento (garanzia):</p> <ul style="list-style-type: none"> 90% del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi 80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia. 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi
<p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato. L'entità del prestito, non potrà superare, alternativamente: il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile e comunque entro il 25% dei ricavi (per le Mid-Cap, fino a 499 dipendenti, è possibile considerare anche il fabbisogno in circolante ed investimenti dei prossimi 18 mesi, su autocertificazione) 	<p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> in ogni caso, l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi: 25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività). l'impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. l'azienda, sarà chiamata ad assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Dovrà inoltre rispettare una clausola <i>made in Italy</i>, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

<p>Costi e durata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito. • Per i prestiti fino a 25 mila euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapportato al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (oltre a maggiorazione CDS banche-Stato a 5 anni) • per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo ne' una durata massima del rimborso prefissata 	<p>Costi e durata</p> <ul style="list-style-type: none"> • I prestiti vanno restituiti in sei anni, con preammortamento possibile fino a due anni. Le commissioni sono differenziate. • Per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto. • Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.
<p>Procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i prestiti fino a 25mila euro, non ci sarà valutazione del merito di credito del beneficiario. • Per le altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato + 10% Confidi, ci sarà comunque un'istruttoria del Fondo alleggerita. Si valuterà infatti solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi in corso. Resta ovviamente salva l'istruttoria di merito bancaria. 	<p>Procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la prima fascia, sotto 1,5 miliardi di fatturato, la procedura è la seguente: domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace. Quest'ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga. • Per le imprese più grandi occorrerà un decreto Mef-Mise.

MISURE FISCALI:

Il Decreto introduce le seguenti novità rispetto alla proroga disposta dal decreto Cura Italia:

- viene prevista la sospensione, rispettivamente, **per i mesi di aprile e maggio**, dei versamenti di **ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali a carico datore e INAIL**:
 - per i soggetti con **ricavi/compensi** 2019 non superiori a 50 milioni di euro, se hanno subito una riduzione del 33% **del fatturato/corrispettivi** di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019 (confronto mese su mese);
 - per i soggetti con **ricavi/compensi** 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% **del fatturato/corrispettivi** di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019 (confronto mese su mese).
- la sospensione opera anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpof, IVA e contributi previdenziali a carico datore e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA anche successivamente al 31 marzo 2019;

- i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020;
- per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all'Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;
- per il bollo sulle fatture elettroniche se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
- i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;
- i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020.

Il provvedimento prevede inoltre altre novità:

- per le **imposte in acconto** (IRES e IRAP) della dichiarazione dei redditi 2020, non si applica alcuna sanzione e interesse per chi usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
- per le **dichiarazioni 2020** (p.i. 2019) i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

NOVITA'	DESCRIZIONE
Rimessione termini	Versamenti fiscali e contributivi con scadenza 20 marzo 2020 possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020, senza sanzioni e interessi
Contribuenti (esercenti attività d'impresa, arte e professioni, ETS) meno danneggiati dalla diffusione dell'epidemia	<p>Sospensione tributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/19973), oltre alle relative addizionali IRPEF • imposta sul valore aggiunto • contributi previdenziali e assistenziali a carico datore e i premi per l'assicurazione obbligatoria <p>aprile e maggio dimostrando la riduzione del fatturato/corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 50 milioni di ricavi/compensi: contrazione fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 almeno del 33 per cento sul pari mese anno precedente • oltre i 50 milioni di ricavi/compensi: contrazione fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 almeno del 50 per cento sul pari mese anno precedente <p><u>La sospensione dei termini potrebbe riguardare anche uno solo dei due mesi: le condizioni devono essere verificate autonomamente</u></p>
Scadenze potenzialmente interessate	<ul style="list-style-type: none"> • Scadenze ritenute lavoro dipendente del 16 aprile e del 16 maggio • Scadenze contributi previdenziali e assistenziali del 16 aprile e del 16 maggio • Scadenza Iva contribuenti mensili del 16 aprile • Scadenza Iva dei contribuenti mensili del 16 maggio • Scadenza Iva dei contribuenti trimestrali del 16 maggio
Contribuenti più danneggiati dalla diffusione dell'epidemia (art. 8 D.L. n. 9/2020 e art. 61 D.L. 18/2020)	<p>Per le scadenze di aprile (ritenute e contributi) la sospensione si applica tout court, per l'Iva e per le scadenze di maggio dimostrazione contrazione del fatturato/corrispettivi.</p> <p>Scadenza 16 aprile (es. Ritenute e contributi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è necessario dimostrare la contrazione dei fatturato/corrispettivi <p>Scadenza 16 maggio: es. Iva, ritenute e contributi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere dimostrata la contrazione dei ricavi o fatturato/corrispettivi
Versamenti	<p>Sospensione scadenza 16 aprile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versamento 31 maggio o 5 rate mensili da maggio <p>Sospensione scadenza 16 maggio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versamento 30 giugno o 5 rate mensili da giugno

BONUS E INCENTIVI FISCALI

E' prevista l'estensione del **credito d'imposta (50%) attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Con riferimento invece al **bonus per gli autonomi** si specifica che i professionisti ai fini della fruizione dell'indennità di 600 euro (art. 44, D.L. n. 18/2020), devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; inoltre non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (esclusione per chi riceve pensione indiretta).

IVA FARMACI

Le cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione e non all'autoconsumo; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi.

PRIMA CASA

Il decreto sospende, nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, la decorrenza del termine (18 mesi dalla data del rogito) entro cui occorre trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione, nonché i termini (12 mesi) previsti per il riacquisto a seguito di cessione nel quinquennio e per la vendita dell'immobile ancora posseduto. Viene sospeso anche il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 448/1998.

I termini riprenderanno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

ALTRE MISURE:

Un capitolo residuale ma non meno significativo è riservato ad alcune misure in tema di Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, e deroghe al diritto societario.

In particolare nel decreto trovano spazio i seguenti interventi:

- il differimento **al 1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d'impresa. Si precisa che il rinvio non riguarda le norme, già in vigore dal 16 marzo 2019, in tema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, per le quali amministratori (ed organi di controllo) devono in ogni caso applicare e rispettare nel tempo;
- è prevista una "moratoria" **fino al 31 dicembre 2020** delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (articoli 2446, commi 2 e

3, e 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ.) per le società di capitali. Non operano quindi le cause di scioglimento delle società di capitali per perdite²;

- è disposta la sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti soci di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c. con riferimento al medesimo arco temporale di cui al precedente punto;
- in materia di bilancio d'esercizio, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106 D.L. 18/2020 (che posticipa la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 giugno 2020) è fatta salva la possibilità di valutare le voci del bilancio 2020 con i criteri di normale funzionamento, a condizione che la continuità aziendale sia già presente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23/2/2020 (ossia generalmente quello chiuso al 31 dicembre 2019). A tal fine diventa pertanto opportuno, accanto ad un'attenta analisi del mercato e delle risorse aziendali, costruire un budget economico, patrimoniale e di cassa sul 2020, anche in scenari "distressed" al fine di simulare l'impatto del Covid-19 sui conti aziendali;
- viene disposta inoltre la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento previsti nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, nonché di dichiarare improcedibili i ricorsi e le richieste di fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 (ad eccezione di quelle avanzate dal pubblico ministero);
- viene disposto che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo 9 marzo 2020 – 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e assegni (bancari e postali) emessi precedentemente al 9 aprile 2020 sono sospesi per lo stesso periodo. È stato tuttavia chiarito che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione; nell'ipotesi di difetto di provvista varrà nei confronti del traente la sospensione di cui sopra, con l'effetto di rendere temporaneamente inapplicabile il protesto;

² Ipotesi in cui il capitale sociale è eroso dalle perdite (per oltre un terzo o addirittura al di sotto del limite legale) al ricorrere delle quali l'organo amministrativo deve procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea per ripianare le perdite stesse ripristinando il capitale sociale minimo, ovvero per deliberare lo scioglimento della stessa.

- l'art 36 disciplina infine il rinvio al 11 maggio dei termini processuali per i procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e militari (precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dal d.l. n.18/2020, "Cura Italia").

Norma (DL Liquidità)	Novità
Art 5	Slittamento al 1° settembre 2021 entrata in vigore CCI . Rimane salva l'applicazione degli adeguati assetti societari (16 marzo 2019)
Art 6	Disapplicazione dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 artt. 2446 c 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4-5-6, e 2482 ter. Non opera la causa di scioglimento per perdite (2484 c. 1 e 4, 2545 duodecies)
Art 7	Redazione bilancio in corso al 31.12.2020 secondo criteri di funzionamento (continuità). Il criterio deve essere illustrato in nota integrativa mediante richiamo risultanze es. precedente.
Art 8	Disapplicazione artt. 2467 e 2487 quinquies c.c. della postergazione per i finanziamenti soci effettuati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020
Art 9	Proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti aventi scadenza tra 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2021
Art 10	Improcedibilità dei ricorsi (eccetto la richiesta del PM) presentati per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020
Art 11	Sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza dei titoli di credito (con sospensione della relativa eventuale azione di protesto)
Art 36	Proroga fino al 11 maggio dei termini processuali dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e militari

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Enrico Bozzolan

Dr. Fabio Pavan